



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CATEGORIA: CIS

aaaa: 2018

nnnnn: 28

TITOLO: Obbligo di CIS per un fabbricato di oltre 50 anni per il quale esiste già un certificato originale?

Quesito:

Quesito n. 28 del 21.03.2018

In relazione alla prima scadenza prevista dall'art. 11.6 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano (entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del R.E.) e con riferimento ad un ipotetico fabbricato costruito da più di 50 anni (o che compie 50 anni entro la suddetta scadenza) per il quale esiste il certificato di collaudo statico originale il nostro Studio ritiene che la necessità o meno di dover procedere alla redazione del Certificato di Idoneità Statica (CIS) sia subordinata ad una preliminare verifica di congruenza dello stato di fatto delle strutture del fabbricato rispetto a quanto contenuto nel certificato di collaudo statico. Potrebbe infatti verificarsi la situazione in cui in un edificio dotato di certificato di collaudo statico originale siano state apportate nel corso dei successivi decenni modifiche strutturali significative non debitamente documentate (quali ad esempio sopraelevazioni, ampliamenti ecc.). In tal caso la mera esistenza del certificato di collaudo statico non sarebbe condizione sufficiente per non procedere alla redazione del CIS così come invece si potrebbe evincere ad una prima lettura del suddetto art. 11.6 del R.E. a meno che con "certificato di collaudo statico" si intenda non solo quello relativo alla costruzione originale ma anche quello relativo alle successive significative modifiche delle strutture.

Si chiede pertanto alla Commissione Strutture se condivide tale parere. Si chiede inoltre se, relativamente all'argomento di cui al quesito n. 17, la Commissione Strutture ha già predisposto un testo

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.

che possa sensibilizzare le categorie coinvolte circa le implicazioni della svendita delle Certificazioni di Idoneità Statica, pratica di cui siamo già a conoscenza.
Risposta quesito:
<p>Risposta del 19.04.2018</p> <p>Il fatto che un edificio di 50 anni sia dotato di certificazione di collaudo originario non è condizione sufficiente per non adempiere alla prima scadenza temporale prevista dall' art. 11.6 del regolamento edilizio del Comune di Milano. Infatti l'esempio che lei cita è pertinente ed è evidentemente relativo a condizioni di variazione strutturale che di fatto rendono inefficace e non più rispondente il certificato di collaudo originario. Per quanto riguarda la svendita dei CIS, la nostra commissione, che si è preoccupata di redigere onorari decorosi, ma socialmente sostenibili, sottoscriverà un articolo che apparirà sul giornale degli ingegneri. 1 Inoltre è in fase di programmazione un convegno con ATE sul CIS nel quale si discuterà anche dell'aspetto degli onorari.</p>
Documenti allegati:

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.